

Provincia di Reggio Emilia
Comune di Poviglio
via Verdi, 1
42026 POVIGLIO

www.comune.poviglio.re.it

Poviglio

Scomputo degli Oneri di Urbanizzazione Secondaria

Adottato con Delibera di Giunta Comunale n. 130 del 21 maggio 1998

Percentuale di scomputo per interventi in bioedilizia:	50%
Percentuale di scomputo per impianti a risparmio energetico:	20%
Pratiche edilizie rilasciate che hanno usufruito dello scomputo degli oneri:	0
Ulteriori tipologie di incentivo:	NO

Articoli delle NTA - RE - RUE relativi alla sostenibilità territoriale

USO DEL VERDE

Regolamento Edilizio Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 6.10.1967

Art. 58 - Zone verdi - Parchi

Le zone verdi, i parchi, i complessi alberati di valore ornamentale, devono essere conservati, curati e mantenuti con l'obbligo della pulizia del terreno, potatura delle piante, sostituzione delle medesime in casi di deperimento. Qualsiasi sostituzione delle piante di alto fusto in dette zone deve essere autorizzata.

Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale approvate con Delibera di Consiglio Comunale n 36 del 22.06.1998

Art. 21 Zone edificate a verde privato

In tali zone il piano si attua per intervento edilizio diretto su una superficie minima di intervento non inferiore alla superficie del lotto esistente alla data di adozione delle presenti norme.

Nel solo caso di ristrutturazione o ricostruzione delle costruzioni esistenti potranno essere ampliate una tantum nella misura massima pari al 25% della superficie utile residenziale preesistente e che si configura in un'unica soluzione architettonica con il complesso esistente.

La sistemazione a giardino del lotto dovrà essere mantenuta o potenziata (così come risulterà dal progetto dell'area cortilizia). L'Amministrazione potrà, in sede di rilascio della concessione, prescrivere ulteriori interventi di sistemazione del verde e delle alberature.

L'ampliamento di cui al precedente secondo comma non potrà essere consentito nel caso in cui, in base alle tavole di piano, gli edifici siano soggetti a restauro ed a risanamento conservativo.

Eventuali edifici accessori esistenti nel lotto potranno essere recuperati all'uso residenziale, attraverso operazioni di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione. In tal caso non è consentito alcun ampliamento degli edifici esistenti.

Nelle Zone agricole E, e comunque esterne alla perimetrazione urbana, il verde privato è da intendersi come area di rispetto agli edifici esistenti normativi a Risanamento conservativo. All'interno di detto Verde Privato non è consentita comunque alcuna nuova costruzione, fermo restando quanto normato dal Capo VI, Zona E. art. 30 - 31 - 32 - 33 - 35 bis.

Art. 27 Zone D Artigianali - Industriali di Completamento

....Alberature : 1 albero di alto fusto ogni 100 mq di superficie Utile.

Art. 27 bis Zone D Artigianali di espansione

....f) area di verde privato 0,2 mq/mq di Su relativo all'indice di utilizzazione fondiaria ;

g) alberature = 1 albero di alto fusto ogni 100 mq di Su ;

Art. 28 Zone D Industriali Artigianali di Espansione

.... f) area di verde privato 0,2 mq/mq di Su relativo all'indice di utilizzazione fondiaria ;

g) alberature = 1 albero di alto fusto ogni 400 mq di lotto;

m) Zone di servizio all'industria.

.... Le suddette zone dovranno essere delimitate, sui lati esterni, da cortina di verde mediante alberi di alto fusto e comunque recintate.

Art. 55 Alberature

In tutte le zone ed in modo speciale nelle zone residenziali devono essere curate particolarmente le alberature e il verde.

Le piante esistenti devono essere salvaguardate ; quelle abbattute per far luogo alle costruzioni, previa notifica e regolare nulla osta allegato alla licenza, devono essere sostituite con altre di essenza più pregiata e di altezza non inferiore a m 3 e posto a dimora nelle aree libere del lotto.

Nelle strade carrabili e nei percorsi pedonali, nei parcheggi di nuova costruzione devono essere sempre previste alberature nella misura non inferiore di un albero ogni 10 ml. L'essenza deve essere specificata nella concessione di costruzione.

DOTAZIONI ECOLOGICHE E MITIGAZIONE IMPATTI

Regolamento Edilizio Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 6.10.1967

Art. 32 - Salubrità del terreno.

Non si possono costruire nuovi edifici su terreno che abbia servito come deposito d'immondizie, di letame o di altro materiale insalubre che abbia comunque potuto inquinare il suolo, se non dopo aver completamente risanato il sottosuolo corrispondente.

Se il terreno sul quale si intende costruire un edificio è umido od esposto all'invasione di acque sotterranee o superficiali, si deve convenientemente procedere a sufficiente drenaggio.

In ogni caso è fatto obbligo di adottare provvedimenti atti ad impedire che l'umidità salga dalle fondazioni ai muri sovrastanti.

Art. 33 - Isolamento dell'umidità

Qualsiasi edificio deve essere isolato dall'umidità del suolo. I locali di Cat. A1 ed S1 a piano terra, devono avere il piano di calpestio staccato dal terreno o a mezzo di solaio o a mezzo di vespaio aereato con almeno 50 cm. di spessore tra il terreno battuto ed il pavimento. Per i locali di cat. A.2. può essere ammesso un vespaio di ciottoli di almeno 25 cm. di spessore ed il piano di calpestio deve risultare 30 cm. sul piano di campagna, oppure può essere ammesso che siano circondati da intercapedine come nei casi di cui al precedente art. 28. Tutte le murature devono essere isolate da stratificazioni impermeabili continue poste al di sopra del piano di campagna e al di sotto del piano di calpestio interno.

I pavimenti dei locali di cat. A1 e S.1 costruiti su vespaio devono essere isolati con strato impermeabile.

CLIMA ACUSTICO

Regolamento Edilizio Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 6.10.1967

Art. 34 - Isolamento fonico

Negli edifici di nuova costruzione, nelle sopraelevazioni, negli ampliamenti o nelle riforme sostanziali di fabbricati esistenti, deve essere prevista e realizzata una idonea protezione contro i rumori.

Nella progettazione di edifici destinati ad attività industriali od uffici devono essere specificate le caratteristiche dell'assorbimento fonico, da attuarsi nella costruzione, per la difesa degli operai e degli impiegati in rapporto al tipo di attività.